

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 98^ate SITZUNG

24 - 11 - 1955


INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 136: Disposizioni in materia di finanza locale (rinviato dal Commissario del Governo in data 26 gennaio 1954) . . . pag. 3

Disegno di legge n. 189: Approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 1952 . . . pag. 15

Gesetzentwurf Nr. 136: Bestimmungen auf dem Gebiete der Lokalfinanzen (vom Regierungskommissär am 26. I. 1954 rückverwiesen) . . . Seite 3

Gesetzentwurf N. 189: Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Finanzjahr 1952 . . . Seite 15



Bolzano, 24 novembre 1955

PRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

Ore 9,30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STÖTTER: (Segretario - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 10-11-1955.

STÖTTER (Segretario - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Comunico che il cons. Bruschetti ha ritirato il disegno di legge n. 148: "Concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti nonché ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni per l'acquisto di bestiame selezionato e per premi da erogarsi in occasione di mostre e rassegne,,"

E' stato pure ritirato il disegno di legge, a suo tempo rinviato dal Governo, che concerneva il trasferimento del libro fondiario per il comune catastale di Pedemonte al libro fondiario di Trento, in quanto il trasferimento, per autorizzazione della Corte di Appello, è stato nel frattempo già effettuato.

Punto I° dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 136: "Disposizioni in materia di finanza locale,," (rinvia-to dal Commissario del Governo in data 26 gennaio 1954). — Relazione della Giunta Regionale.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Ho visto poco fa che è rientrato il cons. Defant, dopo la lunga malattia: esprimo, a nome del Consiglio, il più vivo compiacimento per essere ritornato e la nostra gioia di vederlo fra di noi. (*Applausi*).

Stabilendo l'ordine dei lavori, propongo che si lavori mattina e sera, cioè con orario spezzato, fino a venerdì; e se non finiamo, saltiamo sabato e lunedì per riprendere martedì.

Relazione della Commissione.

ERCKERT (Presidente G. P. Bolzano - S.V.P.): (legge la relazione della Commissione agli Affari Generali).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Nelle discussioni che sono state fatte in Consiglio in merito alle supercontribuzioni sono sempre stati sollevati degli argomenti di varia natura. E' stata prospettata la necessità e l'opportunità di sanare difficili situazioni di bilancio di vari comuni, e sono state giustamente richiamate e criticate delle *allegre amministrazioni*, si sono sviscerati argomenti di natura vitale per i vari comuni interessati.

In sostanza, attraverso interessanti discussioni fatte qui in Consiglio si sono portati di fronte ai Consiglieri e anche alla pubblica opinione degli argomenti di natura economico-finanziaria e organizzativa che riguardavano i centri piccoli e grandi della Regione. Attraverso queste pubbliche discussioni si è riusciti a far convergere l'interesse del Consiglio su molteplici problemi riguardanti le condizioni di vita delle popolazioni della Regione. Dall'esame delle relazioni e dalle discussioni, riferentisi appunto alle supercontribuzioni, si dimostra come si è proceduto nel passato alla sistemazione dei bilanci deficitari. Quasi sempre si affidava il risanamento dei bilanci deficitari al gettito delle sovraimposte fondiarie e alle imposte di consumo, delle quali, tenuto conto della particolare struttura della proprietà fondiaria e delle condizioni di vita dei proprietari fondiari, l'onere veniva addossato alle categorie meno abbienti.

Oltre a ciò abbiamo constatato che con troppa facilità si ricorreva al risanamento dei bilanci comunali attraverso l'aggravamento fiscale — quasi fosse l'unico mezzo a disposizione per tale operazione — il quale in certi casi, comportava un sacrificio superiore quasi alle

possibilità contributive della popolazione; e non poche sono state le critiche e le esortazioni ad un più serio criterio amministrativo, ad un più giudizioso criterio amministrativo ed al reperimento di fondi da altre fonti.

Concludendo, attraverso la pubblica discussione si presentava una visione realistica delle varie situazioni, dei sistemi di amministrazione e dei criteri di risanamento del bilancio.

Ora invece, con il provvedimento in corso di approvazione si tende a togliere al Consiglio Regionale la specifica competenza nella materia prevista dall'art. 69 dello Statuto speciale per assegnarla con delle argomentazioni e interpretazioni cavillari, alle Giunte Provinciali. Non è per un senso di gelosa custodia delle competenze consiliari che io non mi sento di aderire a questa spogliazione — malgrado ciò sia compito e dovere dei singoli Consiglieri, — ma soprattutto perché la materia rappresenta realmente per il cittadino della Regione notevole importanza di natura economico-finanziaria, perché, signori Consiglieri, si tratta di intervenire nei confronti dei bilanci familiari. Del resto qualunque interpretazione che si voglia o si possa dare all'articolo in parola, si deve ammettere che esso enuncia dei principi di carattere generale in relazione soprattutto agli oneri che gravano sul cittadino. Dalla relazione al disegno di legge appare evidente la volontà di spostare la competenza a legiferare dalla materia della finanza locale all'ordinamento dei comuni, e questo, in particolare, con riflesso alla sistemazione dei bilanci deficitari. Personalmente non condivido questa tesi, poiché la competenza prevista dall'art. 69 non si riferisce alla potestà di sistemazione dei bilanci, ma alla facoltà di addossare oneri fiscali ai cittadini. Nel predetto articolo è previsto che l'esplicazione della competenza deve farsi con legge, che, in base all'art. 40 dello Statuto, non può essere delegata. Riconosco che con il progetto di legge in discussione si vorrebbe arrivare alla semplificazione delle pratiche burocratiche, e su questo argomento potrei anche essere d'accordo, però quando la semplificazione delle pratiche burocratiche comporta la sottrazione di una specifica competenza consiliare, io non mi sento di poter aderire.

La legge comunale e provinciale prevede l'ingerenza, per quanto riguarda la materia, del Ministero dello Interno, del Ministero delle Finanze, della Commissione centrale per la finanza locale e della Giunta Provinciale; nel progetto in discussione viceversa si attribuiscono tutti i poteri alle Giunte Provinciali. Questo concentramento eccessivo di poteri mi rende perplesso e dubbioso.

Nel progetto in discussione c'è anche un altro argomento che è stato diffusamente trattato in occasione dei bilanci preventivi per quanto si riferisce all'integrazione

dei bilanci deficitari. In questo progetto si consolida il principio dell'integrazione dei bilanci stessi. Vedo che con questo consolidamento si imposta un principio di natura delicata e difficile che potrà avere delle ripercussioni gravi anche in avvenire.

Per tutti questi motivi non posso aderire al progetto di legge.

PRESIDENTE: Altri chiede la parola? La parola al Dr. Benedikter.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Rispondo brevemente al cons. Vinante. Sappiamo che l'autorizzazione ad imporre tributi è stata quasi il motivo fondamentale del sorgere del parlamentarismo; in modo particolare il Parlamento inglese è nato appunto da questa esigenza sentita dagli amministrati di poter autorizzare l'imposizione di tributi da parte della Corona. Questo quindi è un privilegio fondamentale dei Parlamenti, e come tale è stato anche ripristinato dalla Costituzione italiana, dalla nuova Costituzione della Repubblica italiana. Or sono due cose diverse quella di autorizzare l'imposizione di nuovi tributi e quella di muoversi entro determinati limiti da parte della amministrazione nell'applicazione di un tributo, nel senso che la legge autorizza l'imposizione di tributi con un certo spazio di elasticità, secondo il fabbisogno dell'ente alle cui esigenze si deve provvedere. In questo caso non si lede il principio secondo cui la imposizione di un tributo deve essere autorizzata dal Parlamento, nel nostro caso dal Consiglio Regionale. Il fatto è che in tutto il territorio della Repubblica italiana, salvo che nella Regione Trentino-Alto Adige, non solo c'è questo spazio di elasticità nell'applicazione di un tributo autorizzato dalla legge — spazio nel senso di potersi muovere da un limite minimo ad un limite massimo — ma addirittura — e qui si potrebbe essere del parere che si esorbiti dalla Costituzione — manca il limite massimo, manca il limite massimo per le Giunte provinciali amministrative, per tutti i comuni fino ai 20 abitanti, e manca il limite massimo per i comuni oltre i 20 mila abitanti per la Commissione centrale per la finanza locale. Ripeto, su questo punto si potrebbe essere dell'opinione che ci si trovi in contrasto con la Costituzione, ma non certamente quando una legge autorizza l'imposizione di determinati tributi fino ad un limite fissato! E' un principio generale che il potere legislativo debba emanare leggi — e per leggi si intendono norme, — le quali, appunto per questo carattere normativo, devono avere il carattere di generalità, senza quindi decidere nel caso concreto, il che rientra nella sfera d'azione dell'organo esecutivo. Sappiamo che vi sono anche di queste leggi, ma per questo la dottrina le chiama leggi formali, semplicemente. In realtà negli anni passati noi abbiamo di fatto come Consiglio Regionale compiuto degli atti amministrativi veri e propri

con riferimento alle situazioni deficitarie dei singoli comuni, mentre questo non poteva e non può essere lo scopo dell'art. 69 dello Statuto, cioè quello di imporre al Consiglio Regionale di esaminare la situazione deficitaria dei singoli comuni e prendere i relativi provvedimenti. Quindi l'applicazione di una norma a carattere generale al caso concreto non spetta al potere legislativo, sarebbe una *deminutio* del potere legislativo rispetto all'organo esecutivo, amministrativo.

C'è poi da rilevare che i nostri limiti sono, per quanto concerne il 400%, nient'altro che una rivalutazione delle sovrimposte fondiari, una giusta rivalutazione delle sovrimposte fondiari all'attuale valore della moneta, in quanto qui non c'è stata ancora la rivalutazione del coefficiente. Lo stesso vale per il 300% concesso dalla legge statale alle Provincie al di sopra del 400%; per cui possiamo dire che quello che è ritenuto come un limite tollerabile di aumento in considerazione della mancata rivalutazione ufficiale, come media tollerabile per tutto il territorio statale, deve poter valere anche per il nostro territorio. E' implicita l'affermazione che per superare tali limiti non si ricorre più ad un organo amministrativo, ma all'organo legislativo.

Per quanto concerne l'articolo, la paventata portata dell'art. 5, è da dire che purtroppo qui la legge non ha completamente esaudito un voto del Consiglio Regionale ancora della passata legislatura, in cui è stato chiesto di regolamentare, di disciplinare con norme concrete la attuazione dell'art. 70 per quanto concerne i comuni. Qui ripetiamo l'art. 70 per quanto concerne i criteri generali ed elenchiamo degli elementi. Ognuno comprende che questa elencazione non rappresenta ancora una disciplina vera e propria della materia; si elencano degli elementi dei quali bisogna tenere conto, ma che lasciano ampia discrezionalità o lasciano ancora aperta una grande ampiezza di direttive che si possono applicare o meno. Quindi ci sarebbe da augurare che forse in sede di legge comunale da emanare dalla Regione si arrivi ad una maggior precisazione di direttive. Cito lo esempio di una recente legge siciliana sull'ordinamento dei comuni in cui si elencano tutti i servizi che i comuni assolvono nell'interesse dello Stato o nell'interesse della Regione e la legge dichiara che l'onere per tali servizi viene assunto dalla Regione siciliana, dichiarando successivamente che per quanto riguarda i servizi nell'interesse dello Stato sarà la Regione a concordare con lo Stato la ripartizione dell'onere. Quindi credo che facciamo un atto doveroso di realizzazione di quello che è lo scopo dello Statuto di autonomia; e uno degli scopi fondamentali è il decentramento di funzioni amministrative per quanto possibile ad organi vicini agli amministrati e che siano in grado di poter decidere con piena cognizione di causa. Ora qui c'è una situazione paradossale per cui quanto vale in tutte le altre Pro-

vincie della Repubblica italiana, cioè una forma di decentramento, applicata in tutte le Provincie, finora non si è potuta applicare nella Regione Trentino-Alto Adige per effetto di una errata interpretazione dell'art. 69 dello Statuto. Tutto ciò si intende appunto superare con questo atto legislativo.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Questo provvedimento è senz'altro auspicato da moltissimi comuni e dalle nostre amministrazioni locali, specie nel Trentino, perché presenta indubbiamente dei vantaggi sulla procedura seguita finora nell'approvazione dei bilanci dei comuni deficitari. Mentre lo Stato ha provveduto a decentrare determinate funzioni della Commissione centrale per la finanza locale alle Giunte provinciali amministrative, noi, a causa della disposizione dell'art. 69 dello Statuto abbiamo dovuto battere il passo ed arrivare cioè a tale ordinamento con legge regionale. Non esaminerò i quesiti che sono stati già toccati dalla relazione per superare le difficoltà di interpretazione degli articoli 69 e 70. Se è intervenuto un accordo fra l'Amministrazione regionale ed il Governo e se siamo riusciti ad ottenere con legge questo sveltimento nelle procedure per adeguarci a quanto lo Stato ha già attuato con propria legge, questo certamente è un bene per le amministrazioni comunali, le quali si vedevano trascinare l'approvazione ed impostazione dei propri bilanci nel tempo senza poter provvedere con una determinata sollecitudine all'impostazione dei bilanci preventivi, che dovrebbero essere approvati nell'anno precedente. Comunque dico che il problema di procedura è sveltito ed affrontato dal disegno di legge. Per quanto riguarda il dubbio di concentrare in un organo periferico, quali sono le Giunte Provinciali, troppi poteri, è stato chiarito che le Giunte provinciali amministrative hanno poteri superiori alle Giunte Provinciali, come previsto dal disegno di legge, perché la possibilità di imporre supercontribuzioni e di autorizzare supercontribuzioni è illimitata, mentre qui è posto un determinato limite a questa possibilità di autorizzazione.

Vi è anche un problema di sostanza che viene affrontato dal disegno di legge oltre a quello di procedura. Gli istituti fondamentali che la legge comunale e provinciale del 1915 creò per sistemare le situazioni dei comuni aventi un bilancio deficitario sono quello della autorizzazione alle supercontribuzioni e quello dell'autorizzazione all'assunzione dei mutui. Questi due istituti sono ripetuti nella legge del 1934, con la quale si creò la Commissione centrale per la finanza locale. Ad un certo momento lo Stato ha visto la necessità di introdurre un nuovo istituto, e cioè quello dell'integrazione dei bilanci, nel senso di fornire il capitale ai comuni, perché evidentemente non si può sanare una situazione deficitaria con l'assunzione di un mutuo, perché il mutuo sistema il bilancio per quell'anno, ma il bilancio succes-

sivo sarà maggiormente oneroso perché andrà ad aggravarsi anche degli oneri di ammortamento e del servizio di interessi per quel mutuo, per cui vi era un progressivo indebitamento dell'ente. Le supercontribuzioni evidentemente erano un mezzo eccezionale che non risolveva i casi concreti che si presentavano sia per i comuni che per le Province, ed ecco perciò, dopo la guerra, alcune disposizioni di legge eccezionali, limitate nel tempo, per provvedimenti contingenti di concessione di contributi in capitale ad integrazione dei bilanci economici deficitari. Questo è stato mantenuto, nonostante la resistenza dei poteri centrali, perché le situazioni obiettive dei comuni erano tali che si doveva assolutamente provvedere. Noi ora sistemiamo questi tre provvedimenti in maniera organica e completa. Le supercontribuzioni sono oggi mantenute unicamente perché lo Stato non ha ancora fatto la revisione degli estimi catastali, che sono quelli del 1938, mentre la svalutazione della lira è a tutti nota, e quindi se noi dovessimo effettivamente far pagare al contribuente il reddito effettivamente percepito sul proprio terreno dovremmo aumentarlo di dieci volte o per il coefficiente delle supercontribuzioni. L'istituto delle supercontribuzioni, che dovrebbe essere eccezionale, è diventato per qualche comune una norma appunto perché non c'è stato questo adeguamento, ma non è che la pressione fiscale sia aumentata. Comunque noi diciamo: decentriamo alle Giunte Provinciali l'autorizzazione alle supercontribuzioni, decentriamo alle Giunte Provinciali l'assunzione dei mutui, perché sono due provvedimenti connessi; nell'esame del bilancio può intervenire l'esigenza di autorizzare le supercontribuzioni per arrivare ad un certo limite, e poi anche l'assunzione del mutuo per quell'altro limite che non può essere coperto dall'autorizzazione alle supercontribuzioni.

Il terzo istituto è l'integrazione del bilancio. Se non si arriva né con le supercontribuzioni, né con l'autorizzazione al mutuo, si provvederà all'integrazione. Quindi mi pare che, così com'è organizzato, il disegno di legge sia approvabile, a condizione che si introduca forse una novità per quanto riguarda l'integrazione dei comuni, in base all'art. 70 del nostro Statuto. L'art. 70 dello Statuto nell'ultimo comma dice: "Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai comuni,.". Mentre per le Province non c'è l'inciso "in casi eccezionali,." e quindi è norma — è una entrata costante per la Provincia l'assegno che viene dato dal Consiglio Regionale, — questa integrazione della Regione per i bilanci dei comuni è una eccezione e deve mantenersi una eccezione anche se, in base all'art. 5, queste integrazioni dei comuni sono disciplinate da una norma di legge. Ciò non toglie che il provvedimento, come provvedimento concreto, debba avere il corrispondente di alcuni requisiti essenziali per i comuni che, forse, qui non si ricavano dallo

art. 5. Io dico: se condizione essenziale per autorizzare le supercontribuzioni e l'assunzione del mutuo è quella del bilancio deficitario dell'ente, la stessa condizione deve valere anche per l'integrazione, e questo deve essere precisato nella legge. Se no andiamo ad introdurre un principio pericoloso, per cui, attraverso l'istituto dell'integrazione, che deve essere inquadrato in un provvedimento di natura eccezionale, diamo in via normale dei contributi ai comuni per il raggiungimento delle proprie finalità. Ora non è riconducibile al principio del primo comma dell'art. 70, quello che è posto al secondo comma. Infatti mentre è un provvedimento normale e costante quello in favore delle Province, per i comuni deve essere un provvedimento eccezionale. E' pacifico che qui trattasi di bilanci economici e non finanziari, perché il bilancio di natura finanziaria evidentemente prescinde dalle imposizioni obbligatorie e ricorrenti e ha anche imposizioni di natura straordinaria per opere straordinarie, mentre il bilancio economico è dato dalla differenza fra le entrate effettive e le spese effettive ordinarie ricorrenti, compresi gli ammortamenti di mutui. La pratica ci dimostra che vari comuni si trovano in dissesto dal lato finanziario più che dal lato economico, perché hanno dato corso a delle spese che non hanno il corrispettivo del finanziamento, per cui si trovano le passività dei precedenti bilanci, che non riescono, con provvedimenti propri né con la assunzione di mutui, a sanare. Questa è disamministrazione dei comuni, perché il comune è rigorosamente tenuto per legge, prima di provvedere all'esecuzione di un'opera, ad avere il corrispettivo in entrata. Ecco pertanto la necessità — la sollevo per inciso — di maggiori contributi regionali a favore di alcuni comuni, specie del Trentino, per l'esecuzione di lavori pubblici. Ci sono effettivamente dei comuni, che, nonostante il contributo del 70%, non riescono a sostenere le spese di un'opera pubblica, perché hanno già delegato tutte quelle che potevano essere le loro poste delegabili. Tuttavia molte opere pubbliche vengono eseguite anche da queste amministrazioni disagiate perché i cittadini interessati, con lodevole spirito di abnegazione, prestano gratuitamente la loro manodopera. Questo argomento, di stretta attinenza con la finanza locale, dovrà in seguito venire attentamente studiato e convenientemente risolto. Intanto l'unica proposta che faccio è questa: stabilire nel disegno di legge che condizione essenziale per ottenere l'integrazione del bilancio sia lo stato deficitario del bilancio stesso.

RAFFAELLI (P.S.I.): Voglio cominciare con l'ammettere che poteva in un certo senso rappresentare un impaccio, un ostacolo, l'interpretazione letterale, e del resto, a mio giudizio, difficilmente modificabile, dello art. 69 dello Statuto, e che per questa ragione precipua si sia voluto cercare una strada più rapida e diversa. Ma

mi pare anche che si debba energicamente contestare la affermazione che la procedura seguita fino ad oggi intralciasse seriamente la applicazione tempestiva delle supercontribuzioni, perché noi tutti ci ricordiamo di aver avuto nei nostri cassetti e sui nostri tavoli o sulle scrivanie o nelle nostre cartelle per delle settimane, se non per dei mesi, lo schema di provvedimenti autorizzanti le supercontribuzioni per un gruppo di 10-15-20 comuni e di essere stati chiamati dopo giorni, dopo settimane e mesi, ad approvarlo; e la perdita di tempo, costituita dall'osservanza letterale dell'art. 69 dello Statuto, si riduceva alla mezz'ora o all'ora che impiegavano i consiglieri Raffaelli, Molignoni, Defant prevalentemente, e altri naturalmente, nell'occuparsi di queste cose, e poi si passava all'approvazione del provvedimento; non mi risulta che il Consiglio abbia impiegato più di una mezza giornata per dare il via alla legge per l'applicazione delle supercontribuzioni. Quindi mi pare che non regga eccessivamente la giustificazione addotta a sostegno di questo tentativo di interpretazione dello Statuto diversa da quella data fino ad ora. D'altra parte, vi assicuro che non era un diletto, almeno per quanto mi riguarda, il prendere in esame la lunghissima serie di provvedimenti di questo genere, c'era però un incitamento a tutto il Consiglio, una sollecitudine a tutti i Consiglieri regionali ad occuparsi, chi più chi meno, da vicino dei problemi comunali, che anno per anno venivano portati sul tappeto, sui banchi del Consiglio, e che da oggi spariranno, con questo provvedimento, dallo schermo più aperto della considerazione dell'Organo legislativo della Regione, per rientrare nel limbo grigio dell'ordinaria amministrazione. E anche se dovessimo non avere nessuna preoccupazione e nessuna riserva da fare nei confronti dell'azione che farà, dell'oculutezza che adopererà la Giunta Provinciale al posto del Consiglio Regionale nell'applicare questi provvedimenti, vi sarà tuttavia una diminuzione di interesse nei confronti di quei comuni da parte dell'ente Regione, e quei provvedimenti, che dovrebbero avere carattere assolutamente eccezionale, diverranno atti di ordinaria amministrazione. Ricordo, per esempio, che dall'esame delle situazioni economico-finanziarie di quei comuni che venivano proposti e riproposti per le supercontribuzioni, erano saltate fuori delle cose quanto mai interessanti: alcuni comuni dovevano ricorrere alle supercontribuzioni per le imposte fondiari e per altre imposte consentite perché avevano applicato a modo loro ed in modo ingiusto l'imposta di famiglia, che è l'unica imposta diretta di una certa consistenza, l'unica imposta sulla quale si possa giocare con maggiore peso perché non ha quella rigidità di schemi precostituiti che hanno le altre imposte e che non è poi ridotta in partenza da quelle valutazioni di imponibile, da quelle classificazioni di terreni che risalgono ancora ai tempi di Matusalemme, e che dovrebbero, io penso, essere riviste. Non sarà com-

petenza della Regione, comunque, per quanto si sovrainponga, si arriverà sempre a tassare in maniera eccessiva il piccolo e modestissimo proprietario e lavoratore coltivatore diretto e si arriverà a tassare in maniera irrisoria non molti ma neanche pochi proprietari che hanno una certa consistenza e possibilità economica, mentre l'imposta di famiglia è quella che più si presta a certe adeguazioni dirette. Era saltato fuori questo, e batti oggi, batti domani, penso che si sarebbe potuto arrivare a dare delle indicazioni utili e ad avviare una politica fiscale nei nostri comuni che fosse migliore di quella che è stata seguita fino adesso.

Per passare ad un altro ordine di considerazioni credo che, di fronte alle assicurazioni contenute nella relazione a questo disegno di legge circa i contatti avuti con il Governo e le promesse o le mezze promesse fatte dal Governo di prendere in benevola considerazione il provvedimento così com'è stato presentato oggi, ci sia per lo meno la probabilità, se non la certezza, come per me c'era l'altra volta, che il Governo rinvii anche questo. Perché, tutto sommato, si tratta pur sempre di dare un'interpretazione all'art. 69 abbastanza robustamente diversa da quella che è l'interpretazione normale, l'interpretazione letterale, del buon senso. Comunque, anche se da parte degli organi governativi responsabili è venuta la promessa di accettare la legge così come ci è presentata, mi pare che il Consiglio non dovrebbe assumersi la responsabilità di un atto di rinuncia a una propria prerogativa, anche se questa prerogativa non è una delle migliori, nel senso che non risponde alla migliore funzionalità tecnica di questi provvedimenti. Si potevano trovare altri modi di ovviare all'inconveniente, primo dei quali preparare per tempo i provvedimenti, provvedere a convocare il Consiglio magari anche per tale argomento, perché il Consiglio Regionale è nominato per fare questo lavoro e quindi non si disturba nessuno. Si convoca il Consiglio in aprile, in giugno, in luglio, a ferragosto, il giorno in cui il provvedimento è pronto; il Consiglio più di mezza giornata non ci mette ad approvare quel provvedimento. Questa strada doveva essere seguita per non intaccare le prerogative del Consiglio stesso. Io convengo pienamente sulla necessità di studiare attentamente il fenomeno dei bilanci deficitari e di ricercare gli eventuali possibili rimedi diversi dalle sovraimposizioni fiscali. A questo proposito ricordo che il Consiglio decide di nominare una Commissione di studio consiliare, incaricata non di predisporre un'altra o diversa legge che arrivasse allo stesso fine di sveltire la procedura delle sovraimposizioni, ma che provvedesse a sottoporre al Consiglio delle proposte per dei rimedi di sostanza. Di questa Commissione — io confesso la mia ignoranza o la mia trascuratezza — non ho più avuto notizie; ma il difetto è senz'altro mio. Tuttavia, se quella Commissione avesse dato il suo consenso a questo disegno di legge, dovrebbe senz'altro essere dichiarata de-

caduta per tradimento completo del mandato, perché non credo che il mandato fosse quello di suggerire un provvedimento di questo genere. Tiriamo fuori, se necessario, i verbali del Consiglio e la mozione o la proposta sulla quale è stata deliberata la nomina di quella Commissione e vedremo tutti quanti che le ragioni della sua nomina erano diverse. Infine — e con questo ho finito di fare le mie osservazioni, — non posso ammettere che si ricorra all'ipocrisia — permettetemi questa parola, — di dire: "quando arriveremo sopra il 700 per cento allora faremo intervenire il Consiglio! Perché? Perché forse al di sopra del 700% la sovrainposta è più impopolare? Eh no! Io non accetto di essere chiamato, come Consigliere, solo all'ultimo giro di vite nella torchiatura!... Vogliono la Giunta Regionale e le Giunte Provinciali arrogarsi la funzione di controllare la situazione dei comuni e provvedere ad autorizzare queste supercontribuzioni? Ebbene, arrivino fino allo estremo limite! Non posso ammettere che sia riservata al Consiglio l'eventuale, più impopolare delle misure!

GIACOMELLI (D.C.): Il cons. Raffaelli ripete in sostanza quella che è stata la procedura fin qui seguita nell'approvazione dei bilanci dei comuni deficitari o, meglio, nell'approvazione delle autorizzazioni all'applicazione delle supercontribuzioni, e ha toccato un tasto che, secondo me, è molto delicato ed è falso. Quando il cons. Raffaelli dice che in una mezza giornata si è arrivati ad approvare quelli che sono i bilanci di 10, 12 comuni, questo sta a dimostrare con quale e quanta leggerezza il Consiglio Regionale esamina quei...

RAFFAELLI (P.S.I.): Presidente, protesti Lei contro queste insinuazioni!

GIACOMELLI (D.C.): ...bilanci, che sono di ordine economico e di ordine finanziario. Ecco perché, vista la natura degli stessi bilanci, assodate quelle che sono le necessità di quel determinato comune, rapportate anche a una valutazione strettamente economica, ravviso la necessità che il provvedimento a carattere amministrativo, e solo amministrativo, sia approvato esclusivamente dall'organo amministrativo; il quale ha la possibilità di sviscerare maggiormente quelli che sono i problemi posti e insiti nello stesso bilancio, che non possono essere racchiusi solo ed esclusivamente nelle cifre aride e puramente contabili, ma che esigono un lungo e approfondito esame. Segno di questo esame, fatto con generosità dall'organo di governo regionale, è il fatto stesso che le supercontribuzioni sono andate continuamente decrescendo nell'ordine di portata e di richiesta, anche se i bisogni di ogni singolo comune sono sempre aumentati per le esigenze a tutti i Consiglieri note.

Quindi non posso che esprimere l'augurio, e la preghiera più che l'augurio, che le Giunte Provinciali continuino sulla strada intrapresa dal governo regionale

intesa a contenere l'applicazione delle supercontribuzioni, affinché le popolazioni non siano eccessivamente tassate, proprio come vuole il cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Brevissimamente per informare il cons. Giacomelli e chi altri dovesse pensarla come lui. Di solito il sottoscritto incomincia col fare, anche dai banchi dell'opposizione, un atto di fiducia nella serietà della Giunta e degli Uffici di Giunta che preparano quei tali provvedimenti, ritenendoli elaborati sulla base di dati seri e di considerazioni serie; in secondo luogo quando il sottoscritto apre la bocca in Consiglio potrà dire delle cose approvabili e non approvabili, condivisibili e non condivisibili, potrà dire anche involontariamente qualche sciocchezza, perché capita a tutti per cattiva informazione. In genere però quando si tratta di cose che toccano le tasche degli altri — e penso che questo si debba dire non solo del sottoscritto ma di tutti indistintamente i Consiglieri — non si può parlare di leggerezza. Mi pare che parlare di leggerezza a proposito del Consiglio e di se stessi invece, come Viceassessore agli Affari Generali, di serietà, sia una certa presunzione da una parte e una mancanza di educazione dall'altra.

GIACOMELLI (D.C.): Mi devo spiegare con Raffaelli. Leggerezza si riferiva alla pura ragione di esame. Lei mi insegna quali sono le parti sostanziali e secondarie e complementari del bilancio. Ora, mi dica: come fa lei ad esaminare con serietà un bilancio di 12 comuni in mezza giornata?! E' praticamente impossibile, matematicamente impossibile!

RAFFAELLI (P.S.I.): Quando li mandate un mese prima abbiamo il tempo di esaminarli!

GIACOMELLI (D.C.): Ma non lo può fare, perché per farlo bene lei dovrebbe conoscere il bilancio dello esercizio precedente, il consuntivo, conoscere il piano di intervento di quel comune. Non può limitarsi a una cifra — che non dice niente in se stessa, — una cifra puramente contabile, perché non conosce gli elementi di valutazione economica. Ecco la ragione del mio "leggerezza,,!

NARDIN (P.C.I.): Le ragioni esposte e ribadite dal cons. Giacomelli poco fa circa la necessità di eludere gli art. 69 e 70 dello Statuto, che sono chiarissimi, non mi sembrano molto valide. Innanzitutto quando ai Consiglieri viene distribuito un disegno di legge in materia di supercontribuzioni, un Consigliere che vuol far bene, che vuole assolvere bene il suo mandato, probabilmente non per tutti i comuni che riguardano queste supercontribuzioni ma per una serie di comuni, cercherà di svolgere una seria ricerca personale, e andando negli uffici competenti della Giunta Regionale e recandosi presso i comuni e attraverso tutta una serie di altri contatti,

che lo possono mettere in grado di affrontare con cognizione di causa e serietà il disegno di legge in materia di supercontribuzioni che viene proposto per questo o per altri comuni. Questo in genere avviene, e nel nostro Consiglio Regionale abbiamo assistito più volte ad accesi dibattiti a questo riguardo. I verbali del Consiglio dimostrano come molti Consiglieri si siano appassionati attorno al problema complesso della finanza locale. Seguendo fedelmente quanto viene stabilito dallo Statuto, la Giunta fa la sua parte nell'istruire un disegno di legge, nel portare tutti quegli elementi che è in grado e in dovere di portare, i Consiglieri poi devono fare la loro parte. Comunque è con legge che questi provvedimenti devono essere presi. Dire che a Roma ci si è messi d'accordo per trovare una strada non mi pare una argomentazione molto felice, molto seria!... Più volte ci siamo lamentati che a Roma si cerca di frenare l'interpretazione giusta dello Statuto, e adesso troviamo con Roma quell'accordo che chiaramente — qualsiasi forma si trovi — chiaramente tende a eludere quanto stabilisce lo Statuto in questa materia.

Quindi non mi pare — a parte la questione formale che è di grande importanza in questo caso — non mi pare che anche dal punto di vista pratico il lasciare al Consiglio Regionale il compito di legiferare in questa materia sia in contrasto con gli interessi della finanza e dell'economia di molti comuni della nostra Regione. Si tratterà di impostare in modo diverso questo lavoro. Io chiedo che il Consiglio venga riunito più spesso, con Ordini del giorno meno chilometrici, senza portare troppa carne al fuoco, per dar modo al Consiglio di lavorare sempre meglio e con più serietà. Perché si deve attendere il varo di un disegno di legge concernente la finanza di 15 o 20 comuni?! Riuniamoci anche per 2 comuni, per 5 comuni, vedrete che non si potrà addebitare al Consiglio la volontà o altro di trascinare nelle mire e troppo a lungo il disegno di legge. Non mi pare giustificata sotto nessun aspetto l'impostazione dell'attuale disegno di legge. Del resto si tratterebbe di ripetere il discorso fatto dai Consiglieri stamane e ripetere quella discussione che era stata fatta l'anno scorso quando questo disegno di legge venne approvato dal Consiglio e poi respinto dal Governo.

Seconda questione: era stata definita più volte come eccezionale la questione della situazione relativa alle supercontribuzioni di comuni nella nostra Regione e per questo nel giugno dell'anno scorso venne nominata quella Commissione. Mi sono preso il gusto di leggere i verbali, dove ho trovato l'ordine del giorno seguente:

“Il Consiglio Regionale, nell'intento di ovviare ad una situazione che da eccezionale quale avrebbe dovuto essere, sta diventando cronica ed esige pertanto una urgente soluzione, chiede l'immediata nomina di una Commissione consiliare che affronti l'annoso problema delle

supercontribuzioni comunali e studi le possibili diverse soluzioni, e riferisca quindi al Consiglio stesso sui risultati del lavoro svolta entro e non oltre tre mesi da oggi... Poi è stato chiarito che quei tre mesi erano un termine indicativo, però resta il fatto che questa Commissione venne costituita con l'impegno di riferire al Consiglio, ma fino ad oggi non sappiamo nulla del lavoro compiuto. Mi si dice che la Commissione si è riunita due o tre volte. Ma sta il fatto, permetta Presidente che glielo ricordi, che questa Commissione avrebbe dovuto riferire al Consiglio circa i lavori svolti a questo riguardo. Comunque, questa Commissione avrebbe dovuto cominciare l'esame complesso e difficile di tutta la sistemazione della finanza locale e della situazione in cui i comuni si trovano ecc. D'accordo che non in tutti i settori la Regione può intervenire. Lo Stato l'ha detto anche recentemente nel respingere il disegno di legge che stanno riesaminando, però naturalmente uno studio poteva essere fatto e può essere fatto in linea generale, al fine di ricavare quegli orientamenti che possono mettere in grado la Regione di rivedere tutta la sua politica nei riguardi della finanza locale e per quanto essa può intervenire, e per suggerire quegli insegnamenti che possono aiutare e risolvere questo delicato problema. Questo non è stato fatto, e sarei lieto che nel corso della discussione di questo disegno di legge qualcuno, a nome della Commissione, prendesse la parola e facesse un'adeguata relazione in merito. Però resta il fatto che oggi c'è questo disegno di legge all'Ordine del giorno: è questo l'esito dei lavori di questa Commissione unitamente al lavoro che ha svolto la Giunta Regionale? Allora il mio giudizio, modestamente, dovrebbe essere assai duro nei riguardi del lavoro della Commissione. Non era questo che voleva il Consiglio quando ha eletto la Commissione e l'ordine del giorno proposto da vari Consiglieri in quel tempo parla chiaro. Mi pare che bisognerebbe riprendere un po' quella decisione del Consiglio e trovare una forma più adeguata per lo studio di questa vasta materia. In ogni caso la cosa, secondo me, dovrà essere affrontata in modo diverso da questo proposito. Perché, in fin dei conti, questo disegno di legge che cosa dimostra? Dimostra come si sia trovato un sistema più snello per arrivare all'applicazione rapida delle supercontribuzioni. Questo in buona parte il fondo di questo disegno di legge, e allora su questo mi pare che non possiamo essere d'accordo, specialmente se pensiamo che siamo a sette anni di distanza da quando venne istituita la autonomia. L'Assessore Benedikter poco fa citava l'esempio della Regione siciliana. La Regione siciliana, pur avendo facoltà diverse dalle nostre in questa materia, più vaste, tuttavia si è messa abbastanza audacemente sul problema della riforma amministrativa, e per quanto riguarda l'autonomia finanziaria dei comuni basta leggere l'art. 19 della legge approvata da quella Assemblea. Infatti si è provveduto a diminuire le spese, come diceva

l'Assessore Benedikter, che i comuni facevano per servizio di leva, antincendi, locali della giustizia, caserme, scuole ecc. Si sono disciplinate le entrate nel senso che le imposte e sovrimeposte sui fabbricati non rurali sono attribuite direttamente ai comuni, la sovrainposta comunale sui terreni è fissata con aliquota uniforme per tutto il territorio della Regione, determinata annualmente con legge regionale, il gettito relativo è distribuito ai comuni secondo quote capitarie variabili in relazione alla popolazione ed in particolare alla percentuale di essa addetta all'agricoltura, il 75% del gettito della imposta fondiaria in ciascun esercizio è distribuito ai comuni secondo categorie fissate in ragione delle loro particolari condizioni di disagio e di onerosità dei servizi istituzionali. Questo è un esempio soltanto che ho portato per dire come la Regione siciliana non da oggi si sia posto il problema dello studio di questa vasta materia e abbia fatto qualche cosa di più, anche se poteva farlo; comunque si è posta su di un piano ben diverso dal nostro, perché i risultati sono questo disegno di legge e il fallimento della Commissione. Tutti qui i risultati per rivedere un po' la nostra politica nei riguardi dei comuni più bisognosi! Quindi mi permetto di fare un appello perché quanto fu oggetto di discussione e di decisione da parte del Consiglio Regionale nel giugno del 1954 in merito a questo problema venga ripreso in esame, e la Giunta voglia riprendere in mano la questione e proporre delle decisioni ben diverse da quelle a cui oggi si vuole arrivare con questo disegno di legge, col quale la mia parte non può naturalmente essere d'accordo.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale - Trento - D.C.): Dopo questi interventi mi pare che valga la pena di richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che forse non era il caso di impostare l'esame del provvedimento sulla maggiore o minore serietà con la quale un organo esamina un certo provvedimento. E' indubitabile che il Consiglio Regionale, con tutta la buona volontà che può avere, non è altrettanto idoneo a condurre un'analisi di dettaglio su di un bilancio quanto, evidentemente, una Giunta Provinciale, che poi costantemente vede quel bilancio in attuazione attraverso la vigilanza e la tutela che essa compie, per cui la vita del comune si svolge per tutto l'anno di fronte a questa autorità, a questo organo. Ma vi è anche da osservare che le autorizzazioni alle supercontribuzioni ed all'assunzione di mutui sono atti sostanzialmente amministrativi, perché provvedono, l'ha detto l'Assessore, a casi concreti e singoli. Noi invece, in questa sede, abbiamo competenza legislativa. Non si vuole affermare che questo provvedimento sistema le finanze dei comuni deficitari, neanche per sogno; è solo una regolamentazione di quelli che finora sono stati gli unici provvedimenti che la dottrina in settant'anni ha trovato per i comuni deficitari. Ho partecipato alle Commissioni, ho parteci-

pato alla riunione dei Presidenti delle Giunte Provinciali, sono entrato nella Commissione per le Provincie, che hanno 12 miliardi di deficit; ho visto studi di altrettante commissioni, ho visto gli studi del Parlamento stesso, le proposte delle minoranze ecc.; ebbene, non ne è venuto fuori ancora nulla di concreto, se siamo sinceri, e non perché non abbiamo lavorato o perché non si lavori, ma perché il tema è di una complessità tale da richiedere ben più di tre mesi o dei sei mesi di tempo quali noi abbiamo assegnato alla Commissione speciale. Il Parlamento discute già da decenni su questa questione, e non si è trovato di meglio che istituire la Commissione centrale per la finanza locale. Noi ci siamo trovati in Commissione ed abbiamo esaminato attentamente il provvedimento, abbiamo visto quello che si poteva fare. E' in corso un altro provvedimento per la finanza locale, che non è questo, il quale prevede la possibilità di altre delegazioni da parte degli enti locali e delle Provincie, tuttavia anche questo provvedimento si limita ad accogliere nell'ordinamento regionale gli istituti già vigenti nella legislazione nazionale. Però gli stessi amministratori comunali ritengono che questo sia ancora il più idoneo strumento. Perché guardate: alleggerire tutti i comuni degli oneri che hanno a carico per i servizi dello Stato o della Regione, sembra un bel provvedimento, ma questo aiuta anche i comuni che stanno bene; ora di 222 comuni della Provincia di Trento solo 50 sono deficitari, ed un provvedimento così generale andrebbe a beneficio anche dei 170 comuni che hanno avanzi d'amministrazione e beni patrimoniali, e che non sanno come investire il loro patrimonio. E' quindi evidente che si dimostra più utile un provvedimento particolare che un provvedimento di natura generale. Il provvedimento di natura generale non potrà mai contemplare il caso concreto, mentre sono i casi concreti che interessano, sono i singoli comuni. Ora io ritengo che uno studio della materia dovrà senz'altro essere compiuto, ma, più che dalla Commissione, dagli uffici competenti che trattano continuamente la materia, e che sottoporranno i loro pareri alla Commissione, perché questa a sua volta elabori qualche proposta. Anche quel provvedimento della Regione siciliana non ha risolto per niente il problema dei comuni, a parte il fatto che la Regione siciliana ha una competenza esclusiva sui comuni, e quindi può anche andare contro i principi delle leggi dello Stato, mentre noi abbiamo una competenza concorrente, e quindi non possiamo muoverci al di fuori delle strutture fondamentali della disciplina posta dalle leggi dello Stato. Con questo provvedimento non si può dire che il Consiglio Regionale viene spogliato di una prerogativa; rimane la prerogativa del Consiglio Regionale di dare le direttive fondamentali per regolamentare la materia, per affrontare il problema sostanziale. Anche se il Consiglio perde l'esame del provvedimento concreto non perde molto. D'accordo che si pote-

va essere più solleciti nel preparare questi provvedimenti, ma ritengo onestamente che la Giunta Provinciale sia più idonea del Consiglio Regionale a fare un provvedimento di integrazione o di autorizzazione ad assumere un mutuo o di supercontribuzioni. Ognuno di noi dovrebbe onestamente riconoscerlo. Perché in Consiglio Regionale, lo sai anche tu, ci sono quelli che si preparano e no, comunque in una mezza giornata, in una giornata, in una settimana, la vita delle nostre amministrazioni comunali non si esamina, e bisogna veramente conoscerla a fondo prima di adottare un provvedimento di questa natura. E riteniamo che le Giunte Provinciali, essendo maggiormente a contatto con gli amministratori, sapranno veramente attuare con giustizia questi provvedimenti secondo quelle che sono le condizioni reali e obiettive dei comuni stessi.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Non ho detto precedentemente che si trattava di riparare ad una dizione infelice dell'art. 69, ma ho detto che la parola "autorizza,, dell'art. 69 per nulla ammette l'interpretazione che si tratti di un provvedimento del Consiglio riferito ai casi concreti, in quanto anche nella nostra Costituzione, come nella Costituzione di altri Stati, si è parlato e si parla del Parlamento che "autorizza,, l'imposizione dei tributi. Quindi non di rettifica dell'art. 69 si tratta, ma di una interpretazione che meglio si addica all'attività di un corpo legislativo e alla divisione di lavoro fra organo legislativo e amministrativo. Ripeto che sarebbe una *deminutio capitis*, una diminuzione dell'autorità del Consiglio, occuparsi di atti amministrativi, cioè di atti riferiti ai casi concreti. Se vogliamo rimanere un corpo legislativo credo che dobbiamo rimanere anche nel principio di fare delle leggi, delle norme, non degli atti amministrativi. Ribadisco che, secondo me, non si tratta di spogliare il Consiglio di un qualunque suo diritto. Se questo diritto consiste nel voler e dovere dettare una politica generale, le direttive di politica della Regione in materia di finanza locale, questa facoltà deve rimanere al Consiglio e credo che a questo provvede l'art. 7 della legge, il quale impone — ciò che non è avvenuto fino ad oggi — alla Giunta Regionale di informare, nella seconda sessione ordinaria, cioè nella prima settimana di luglio, il Consiglio Regionale di tutti i provvedimenti adottati dalle Giunte Provinciali, riguardanti l'autorizzazione di supercontribuzioni, di integrazioni e di mutui per la copertura del deficit, ciò che finora non è stato fatto. In questa sede, anche se non si ricorre a sovraimposizioni al di là del 700%, secondo la dizione dell'art. 7, il Consiglio può intrattenersi, può aprire un dibattito sulla politica regionale dell'organo esecutivo in materia di finanza locale, almeno per quanto concerne questi provvedimenti e potrà anche adottare le cosiddette delibere di principio, approvare delle mozioni che appunto fis-

sino delle direttive. Con ciò, secondo me, viene riservato al Consiglio quello che effettivamente ad esso spetta, cioè di poter occuparsi della materia in linea di principio e di massima e poter anche esprimersi nelle vie previste dal Regolamento del Consiglio. Per quanto concerne la Commissione regionale per la finanza locale, di cui io sono stato nominato Presidente, essa ha esaminato questa legge adesso all'esame del Consiglio e l'altra che concerne l'assunzione dei mutui in modo da permettere una maggiore garanzia di questi mutui per mezzo delle delegazioni. Nel contempo la Commissione ha discusso in linea generale i criteri circa la riforma della finanza locale, per la quale il Governo centrale ci contesta la competenza. Sappiamo che non abbiamo la potestà tributaria, mentre per quanto concerne la finanza locale, questa dovrebbe rientrare nella dizione dell'ordinamento dei comuni. Comunque, data questa situazione di diversità di vedute, la legge adesso in esame al Consiglio rappresenta il primo tentativo di poter entrare nella disciplina dei rapporti finanziari dei comuni. Se questo tentativo va a buon fine si potrà varare la seconda legge esaminata da quella Commissione e si potrà affrontare eventualmente ulteriori provvedimenti normativi in materia di finanza locale. Come dicevo, la Commissione ha discusso dei criteri in genere che dovrebbero presiedere ad una riforma sulla quale, almeno per il momento, la Regione non può o non potrebbe legiferare, data questa situazione di incertezza sulla competenza. Io poi ho avuto due colloqui col Presidente della Commissione centrale di studio per la finanza locale, on. Troisi, cui ho esposto quelle che sono le vedute di questa Commissione regionale in merito a questa riforma. La Commissione centrale ha finito i suoi lavori in luglio ed ho chiesto di avere, per sottoporle alla nostra Commissione, le conclusioni di questi lavori, ma fino ad oggi non mi sono stati mandati in quanto non sarebbero ancora stesi o stampati. Evidentemente la Commissione nostra dovrebbe occuparsi anche di tutta la parte attinente ai rapporti finanziari dell'ordinamento dei comuni e dovrebbe occuparsi anche ad affrontare ex novo l'interpretazione dell'art. 70 dello Statuto di autonomia. Qui il Presidente Albertini, che è anche membro della Commissione, ha affrontato una questione, la quale nella legge presente non è stata affrontata, cioè quella della portata dell'art. 70 per quanto concerne i comuni. Sappiamo che l'art. 69 prevede la facoltà del Consiglio di autorizzare aumenti dei tributi locali per il pareggio dei bilanci comunali. L'art. 70 prevede la assegnazione di quote integrative ai comuni per lo stesso scopo per il quale tale assegnazione può avvenire e avviene con riferimento alle Province, cioè per il raggiungimento, per adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge. E aggiunge: "in via eccezionale,,. Ora mi permetterei, sin d'adesso, l'opinione che con questa formula non

si ha riguardo solo al bilancio economico ma anche al bilancio finanziario, cioè anche alle esigenze straordinarie per raggiungere le finalità del comune. Comunque tale questione non è impostata né risolta o pregiudicata in quanto la limitazione alla eccezionalità del provvedimento è contenuta anche nel nostro art. 5; quindi rimangono aperte le diverse possibili strade per venire a una più concreta fissazione di direttive per l'applicazione dell'art. 70.

Lo stesso Presidente Albertini poi, rispondendo ad altri interventi, ha detto che la soluzione adottata dalla Regione siciliana, sollevando in genere tutti i comuni dagli oneri per servizi di interesse dello Stato, della Regione, non risolve la situazione dei comuni deficitari; inoltre la riforma dell'imposta sui terreni, che è stata emanata nella stessa legge dal Governo regionale in base a una legge delega dell'Assemblea, è stata impugnata, e non è entrata in vigore. Non si conosce la motivazione, comunque quella parte è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella sua attuale formulazione. Quindi l'unico provvedimento che è entrato in vigore riguarda l'accollo da parte del Governo dell'onere dei servizi di interesse statale e regionale, elencati nella stessa legge. Dunque, lo stesso Presidente Albertini ha enunciato il principio che più dell'intervento generale per togliere ai comuni determinati oneri servirebbe nella nostra situazione l'intervento singolo per determinati comuni, e proprio a questo scopo serve questa legge e in modo particolare l'art. 70 nella sua formulazione; cioè io assumo questa enunciazione del Presidente Albertini come una interpretazione della eccezionalità dell'intervento in base all'art. 70, però senza limitare questo intervento alla situazione del bilancio economico. Ho detto che è contestata la nostra competenza in materia di finanza locale, pur facendo la finanza locale indubbiamente parte dell'ordinamento dei comuni. Pertanto in questa legge ci siamo interamente legati a tutti i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato per quanto concerne le impostazioni tributarie locali, e quindi non si può dire che con questa legge si dia l'avvio ad un maggior onere tributario riferito al singolo cittadino del comune che in altre Province della Repubblica.

Per quanto concerne lo snellimento della procedura un'ultima parola: Raffaelli parla di "mezz'ora in Consiglio,,. Ammessa la "mezz'ora in Consiglio,, , c'è da dire che questa mezz'ora comunque sarebbe cattiva prova del come il Consiglio si occupa di questi provvedimenti, ma la mezz'ora in Consiglio è preceduta da una procedura e da una via obbligata: l'esame del bilancio da parte delle Giunte Provinciali, che lo esaminano in base ai loro compiti di istituto. Se vi sono richieste di supercontribuzioni o di mutui per copertura del deficit economico o richieste di integrazioni e la Giunta Provinciale ritiene che il bilancio non possa essere pareggiato a prescindere da questo provvedimento lo invia alla

Giunta Regionale, la quale, dovendo prendere un provvedimento proprio, applica anche una propria istruttoria e quindi un'istruttoria dell'Assessorato competente, una discussione e deliberazione in Giunta Regionale, che poi va alla Commissione legislativa e successivamente al Consiglio Regionale. Non è quindi la "mezz'ora in Consiglio,, che costituisce il peso massimo di tale procedura ma è tutto *l'iter* obbligatorio che tali provvedimenti devono seguire.

Ultima precisazione: il 400%. Forse i Consiglieri non sanno che l'attuale coefficiente dell'estimo catastale è stato rivalutato solo 12 volte rispetto all'anteguerra, quindi la supercontribuzione del 400%, ritenuta normale in base alla legge dello Stato, rappresenta un avvicinamento a quello che è il coefficiente attuale della svalutazione della moneta.

PARIS (P.S.D.I.): Prendo la parola per alcune considerazioni. Sono d'accordo con il Presidente Albertini circa l'estrema difficoltà di questa materia, e concordo anche sulla necessità di intraprendere degli studi, per giungere ad una soluzione adeguata. Certo che uno studio del genere richiederà degli anni, e credo che una Commissione espressa dal nostro Consiglio sia veramente inidonea a un compito di questa portata. Però mi sorprende il giudizio del Presidente Albertini sulla inidoneità del Consiglio Regionale ad esaminare la questione in argomento, cioè le supercontribuzioni. Se si accetta questo giudizio non dovremmo discutere affatto il bilancio, ma soltanto la legge di approvazione, appunto perché il Consiglio non segue passo passo tutta l'attività della Giunta Regionale, e dovremmo quindi limitarci ad accogliere quello che l'organo di esecuzione propone. D'altro canto, ho saputo dal Vice Assessore Fronza che la Giunta Provinciale di Trento approva circa 150 delibere in quattro ore di seduta: 240 minuti, 1 minuto e 36 secondi per delibera! O che voi siete uomini dotati di un cervello che può comprendere a velocità supersonica, o che dei comuni sapete ben poco, qualche cosa più di noi, ma non molto più di noi! E alla eccezionalità degli uomini ci credo, cioè ci credo ma non che sia così frequente. Poi ci sono tutte le delibere di ordinaria amministrazione che non passano nemmeno in Giunta.

Quindi se inidoneo è il Consiglio Regionale, credo che anche la Giunta Provinciale si limiterà ad accogliere, salvo casi eccezionali, quello che propone l'ufficio enti locali. Però quello che mi preoccupa è che il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su voci di bilancio che interessano i comuni, perché la legge sui lavori pubblici — e quest'anno ho visto che lo stanziamento ammonta a 1.785.000.000, se non sbaglio, quindi copre circa $\frac{1}{3}$ del nostro bilancio — influisce sui bilanci comunali, e allora con quale cognizione noi dovremo pronunciarsi su questi stanziamenti?! Non ritengo valida una delle argomentazioni che sono contenute nella relazio-

ne, cioè che anche in sede nazionale chi decide è la Commissione centrale per la finanza locale. Ma facciamo le debite proporzioni: il Parlamento quante delle 365 giornate dell'anno siede? E quante il Consiglio Regionale? Quindi non si venga a dire che la procedura di approvazione da parte del Consiglio Regionale crea notevoli ritardi! Inoltre il Parlamento non può occuparsi di queste cose, è bene invece che se ne occupi il Consiglio Regionale. Io quindi non vedo l'utilità di questa legge. Molte volte qui, esaminando quelle lunghe liste di proposte, si sono conosciuti problemi dei singoli comuni che erano utili all'esercizio stesso della nostra funzione. Concludendo, tengo a dichiarare che le argomentazioni addotte non mi convincono sulla bontà di questa legge, per cui voterò contro.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, la discussione generale è chiusa. E' posto ai voti il passaggio alla discussione per articoli: maggioranza favorevole, 3 contrari, 3 astenuti.

Art. 1

L'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3-3-1934, n. 383, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative alla applicazione delle sovrimposte fondiariae devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni, e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta Provinciale contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo è di 20 giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nello albo pretorio.

Le autorizzazioni a sovrainporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta Provinciale.

Spetta altresì alla Giunta Provinciale di autorizzare i comuni, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenze fino al 400%, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

La Giunta Provinciale può inoltre, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni; può infine autorizzare l'aumento fino al 50% delle tariffe massime dell'imposta di consumo salvo per i vini per i quali l'aumento è consentito fino al 25%.

La Giunta Provinciale esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli artt. 314, 320 e 321 e T.U. della legge comunale e provinciale 3-3-1934, n. 383.

Le decisioni della Giunta Provinciale sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni.

Contro la decisione della Giunta Provinciale è ammesso ricorso anche per il merito, nel termine di venti giorni alla Giunta Regionale, da parte delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorché non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune.

Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.

Le deliberazioni della Giunta Regionale, sui ricorsi contro le decisioni della Giunta Provinciale, sono definitive e contro di esse è ammesso, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi dello Stato, soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, valgono le norme di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevoli, 4 contrari.

Art. 2

L'art. 332 del T.U. citato, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Sono sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale i bilanci dei comuni che non possono conseguire il pareggio economico nonostante l'adozione dei provvedimenti di cui al comma quinto e sesto dell'articolo precedente.

Alla stessa Giunta Provinciale è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove e maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonché l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

In sede di approvazione di bilancio, la Giunta Provinciale ha tutti i poteri indicati nell'articolo precedente, per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la

costituzione di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalle vigenti leggi.

Essa può inoltre rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, e regolamenti organici del personale e promuovere le modificazioni necessarie.

Può, infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze fino al massimo complessivo del 700% delle sovrimposte fondiari e delle addizionali sui redditi agrari, nonché eccedenze fino al massimo del 50% sulla tariffa delle imposte di consumo per i vini, al fine di conseguire il pareggio economico del bilancio.

VINANTE (P.S.D.I.): Vorrei chiedere una precisazione per riscontrare se la mia preoccupazione ha una ragione di essere o meno. In questo articolo, al terzo capoverso, si dice: "In sede di approvazione di bilancio, la Giunta Provinciale ha tutti i poteri indicati nell'articolo precedente, per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione di consorzi oppure la aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalle vigenti leggi... Io desidererei sapere se non sia anche questa una situazione di competenza del Consiglio prevista dall'art. 4, punto 3. Desidero che mi sia data assicurazione a questo proposito che anche in questa maniera non si arriva a spogliare il Consiglio delle sue competenze...

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Premetto che sia l'art. 1 che l'art. 2 sono stati riprodotti per la parte che ci riguarda dal Decreto del decentramento del 19-8-1954, e che già nell'art. 1 si precisano le facoltà della Giunta Provinciale in ordine al bilancio di un comune che ha bisogno di questo aumento dei propri tributi, cioè sono facoltà evidentemente eccezionali in quanto di per sè la Giunta Provinciale o comunque l'organo di controllo non potrebbe modificare un addebera del comune. Sappiamo che l'art. 130 della Costituzione limita la facoltà di controllo alla richiesta di riesame.

Per quanto concerne l'ultima parte, cioè di promuovere la costituzione di consorzi o l'aggregazione di comuni ad altri contermini, non si conferisce alle Giunte Provinciali una facoltà maggiore di quella che di per sè hanno, e cioè si precisa semplicemente che la Giunta Provinciale, oltre ad altri direttamente interessati, può prendere l'iniziativa per promuovere la costituzione del consorzio. Qui, la costituzione di consorzi è competenza dell'autorità amministrativa — Giunta Provinciale o Regionale, — mentre la aggregazione di un comune ad un altro, e quindi la soppressione di un comune, per Statuto è di competenza del Consiglio Regionale. Qui,

praticamente, si dice che una simile iniziativa può partire anche dalla Giunta Provinciale, ma dovrà seguire l'iter prescritto dal nostro Statuto, cioè il Consiglio solo è competente a costituire o sopprimere comuni.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

A favore dei comuni che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante le misure previste dall'art. 1 della presente legge, la Giunta Provinciale può autorizzare l'assunzione di mutui, presso Istituti di credito, per la copertura del disavanzo residuo.

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 4

L'art. 333 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

"Ai comuni contemplati dagli artt. 1 e 2 è vietato di contrarre nuovi mutui oltre a quelli previsti dall'articolo precedente.

Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la costruzione e la sistemazione di edifici scolastici, acquedotti, fognature e cimiteri ed eccezionalmente per l'esecuzione di altri lavori pubblici ritenuti assolutamente improrogabili.

Tali mutui sono autorizzati dalla Giunta Provinciale e del relativo provvedimento è data comunicazione entro 15 giorni alla Giunta Regionale,...

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 5

Il Consiglio Regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo.

La Giunta Provinciale provvede, in via eccezionale, nei casi di accertata necessità, alla erogazione del fondo di cui al comma precedente, in favore dei comuni a titolo di integrazione dei loro bilanci, dandone comunicazione alla Giunta Regionale entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

Nella assegnazione di tali quote di integrazione la Giunta Provinciale deve tener conto dei seguenti elementi:

- a) della incidenza delle spese generali sul bilancio;
- b) del carico tributario in atto e della ulteriore capacità contributiva dei cittadini in relazione alle condizioni economiche locali;
- c) della potenzialità economica e finanziaria dell'ente;
- d) dei contributi di cui il comune ha beneficiato o be-

neficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Saranno tenuti in particolare considerazione i bilanci dei comuni di montagna.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previste dalla presente legge esclusivamente i comuni i cui bilanci risultano presentati alla Giunta Provinciale entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci si riferiscono.

Gli amministratori, il segretario ed il ragioniere, dove esiste, rispondono in proprio ed in solido dei danni derivanti al comune per la ritardata presentazione alla Giunta Provinciale dei bilanci deficitari.

E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 7

La Giunta Regionale informa, nella seconda sessione ordinaria annuale, il Consiglio Regionale dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte Provinciali, in base agli artt. 2 al 5 della presente legge.

E' posto ai voti l'art. 7: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 8

L'art. 334 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

E' posto ai voti l'art. 8: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Norme transitorie

Art. 9

Le competenze, che in base alla presente legge sono attribuite alla Giunta Provinciale e relative all'autorizzazione di supercontribuzioni, all'approvazione dei bilanci, alle variazioni dei medesimi, alla autorizzazione di mutui ed alla assegnazione di quote di integrazione, per i bilanci dell'esercizio finanziario 1955, sono esercitate dalla Giunta Regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 9: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Si passa alla votazione, a scrutinio segreto, della legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 27 sì, 7 no, 1 scheda bianca.

La seduta è sospesa, si riprende alle ore 15.

(Ore 12,30).

Ore 15,20.

PRESIDENTE: L'Assessore alle Finanze propone che venga inserito all'Ordine del giorno della presente sessione il disegno di legge n. 193: "Parziale impiego dell'avanzo di bilancio dell'esercizio 1952,,. Il disegno di legge dovrebbe essere discusso dopo i punti 2) e 3) dell'Ordine del giorno. La relazione del progetto di legge è già stata distribuita ai Consiglieri con la relazione della Commissione legislativa, per cui chiedo ai Consiglieri di votare per scheda segreta l'inserimento di questo disegno di legge all'Ordine del giorno, dopo il punto 3).

(Segue votazione a scrutinio segreto).

L'inserzione del progetto di legge sull'impiego dell'avanzo di bilancio dell'esercizio 1952 è stata approvata con 27 voti favorevoli e 1 voto contrario. La maggioranza richiesta dall'art. 49 è stata raggiunta e quindi la proposta dell'Assessore è accolta.

Punto II° dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 189: "Approvazione del Rendiconto Generale per lo esercizio finanziario 1952,,.

Relazione della Giunta.

SAMUELLI (Assessore alle Finanze - D.C.): (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione).

AMONN (S.V.P.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Prima di tutto non so a chi devo indirizzare con esattezza un rimprovero...

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): A tutti, siamo solidali...

PARIS (P.S.D.I.): ... se lo devo alla Presidenza del Consiglio oppure alla Presidenza della Giunta, in quanto ciò che è contenuto nell'ultimo capoverso della relazione — che la Commissione cioè nel suo lavoro ha potuto avere tutte le notizie che si ritenevano di particolare interesse — non corrisponde alla verità, perché noi avevamo chiesto un elenco delle spese sostenute a carico dei cap. 175 e 176 ed altri, e purtroppo queste notizie non ci sono state fornite. Non è cosa di capitale importanza, ma una precisazione in merito credo che bisognava farla. Aggiungo che ci si trova in un certo disagio a discutere nel 1956 il rendiconto del 1952, su atti quindi compiuti da una Giunta che non è più presente in Consiglio, ad eccezione del Presidente e dell'Assessore ai Lavori Pubblici. Pertanto mi limiterò a pochissime

osservazioni, in modo particolare per quanto riguarda i residui dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

All'Assessorato Agricoltura vediamo un notevole aumento dei residui passivi, e questa relazione è fatta molto bene perché è un elemento utile di confronto. Infatti vediamo che da 29 milioni nel 1949 si va a 785 milioni nel 1952. Indubbiamente qui giocano fattori diversi che all'Assessorato Finanze, il quale dal 1949 al 1952 ha aumentato i residui passivi di circa mezzo miliardo. Bisogna tenere presente però che 300 milioni sono destinati al palazzo della Regione, vi sono poi gli interventi notevoli per l'Istituto del medio credito, e per la Società Avisio. Pur tenendo conto per quanto riguarda l'Assessorato all'Agricoltura che la legge n. 11 comporta un certo periodo di tempo fra l'impegno della spesa e l'esecuzione dell'opera, non così però si può dire per quanto riguarda la legge n. 20 e la legge n. 21. Penso che una volta fissato il termine per la presentazione delle domande si dovrebbe procedere con sufficiente sveltezza nello assegnare il contributo. Non so se questo accada in Provincia di Bolzano, ma ci sono in Provincia di Trento molti agricoltori che si trovano di frequente sull'uscio di casa i creditori ed i fornitori delle macchine agricole, oppure gli esecutori di opere di migliorie, per la verità molto modeste, che devono lottare e fare opera di convinzione per farli attendere, in attesa di avere il contributo dalla Regione. Ora se questi contributi si possono e si devono dare, credo che sarebbe bene darli con una certa sollecitudine; tanto più che se il fornitore sa che può avere il denaro entro un dato termine fissa un prezzo, se invece sa che questo termine è molto aleatorio, fissa un prezzo superiore, riducendo in tale maniera il beneficio del contributo. Io ho sostenuto sempre a proposito delle opere di miglioria la necessità di seguire l'indirizzo dello Stato, e cioè di vedere se corrispondono questi progetti a quelli che sono i moderni suggerimenti tecnici dell'agricoltura e anche la spesa se è corrispondente ai costi reali attuali, e poi fissare il contributo e comunicarlo agli interessati, perché ci sono situazioni debitorie nel campo delle aziende agricole provocate da questa legge. Così gli interessati possono fare i propri calcoli, vedere se possono affrontare questa spesa, se questa spesa è economica con il contributo che ricevono, e comunque non vengono messi in difficoltà né possono accusare la Regione di essere stati spinti all'esecuzione di queste opere per il contributo che avrebbero ricevuto e che molte volte poi è inferiore alla loro aspettativa. E capirete che in questo campo attendersi di più di quello che poi si riceve è anche facile, e qui non è certo colpa della Regione.

Altro settore: i residui passivi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici. Anche qui la stessa osservazione, e qui più grave, perché se nel 1949 avevamo 835 milioni di residui, nel 1952 ne abbiamo 2 miliardi 115 milioni. Anche

qui ammetto che c'è la fase che intercorre fra l'impegno della spesa e il collaudo, però nel 1952 questi collaudi venivano fatti con notevole ritardo.

TURRINI (Assessore ai Lavori Pubblici - D.C.): No!

PARIS (P.S.D.I.): Sì, Turrini, ne ho sollecitati anch'io, e non c'era ancora l'ufficio sufficientemente attrezzato. Osserva l'assunzione del personale e vedrai che mi darai ragione! Comunque ora questa carenza o lentezza mi consta che è stata in gran parte superata, bisogna cercare di migliorarsi anche qui, perché altrimenti che cosa succede? I comuni indicano le aste dei lavori, e le imprese, siccome sanno che dopo la fine della opera passeranno 8 mesi o un anno, non fanno che calcolare gli interessi del credito che hanno e l'aggiungono al prezzo d'asta. Questa è una sana impostazione amministrativa per l'impresa, però i comuni vengono a spendere di più.

Questi i rilievi che ho voluto muovere. Specie per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, avrei piacere di sentire dei chiarimenti.

VINANTE (P.S.I.): La discussione sul bilancio consuntivo dovrebbe, secondo il mio modesto punto di vista, costituire l'atto di maggiore soddisfazione per i Consiglieri, poiché attraverso questo atto di dovrebbe stabilire il risultato di un intero esercizio. Io francamente ho sempre avuto l'impressione che il Consiglio Regionale attribuisce scarsa importanza, per non dire quasi nessuna importanza all'atto del rendiconto e che, malgrado io lo riconosca, il bilancio preventivo è considerato l'atto fondamentale dell'attività regionale. Io credo che ambedue devono essere tenuti nella dovuta considerazione, perché l'uno è legato all'altro. E francamente mi rincresce che nel Consiglio Regionale non sia stata tenuta valida questa argomentazione che già negli anni precedenti io avevo espresso. Il bilancio preventivo ha la funzione di enunciare un programma, di presentare al Consiglio delle volontà, delle idee da realizzare nell'esercizio successivo; il bilancio consuntivo, cioè il rendiconto dovrebbe dire: questo programma, queste volontà, queste idee sono state realizzate oppure non sono state realizzate o sono state realizzate parzialmente; queste sono state le cause, le ragioni che non hanno consentito di portare a termine l'orientamento e il programma stabilito nel bilancio preventivo. Naturalmente per poter arrivare a ciò è necessario che al rendiconto il Consiglio dia quella importanza che io attribuisco e che purtroppo, non è condivisa. Il rendiconto dovrebbe essere considerato in sostanza il raccolto di una intera annata di lavoro, dovrebbe stabilire se il seme che è stato gettato in un determinato fondo ha dato dei risultati positivi o negativi e quindi stabilire se quel determinato fondo deve essere destinato anche per il futuro a quella determinata coltura. Questo paragone dovrebbe dare la

idea di quelle che sono le mie aspirazioni. Per poter fare questo però è necessario che al rendiconto vengano allegate le relazioni dei singoli Assessori.

Gli Assessori fanno una relazione al bilancio preventivo e dicono: guardate che nell'esercizio 1956 abbiamo intenzione di fare questo e questo. Ottima iniziativa, però dovrebbero anche dire: "sì, abbiamo potuto realizzare quei programmi o non li abbiamo potuti realizzare...". Altra cosa utile ed importante sarebbe un accorciamento dei termini nella presentazione del rendiconto pur tenendo conto del tempo necessario per la parificazione da parte della Corte dei Conti. Infatti nel caso specifico se noi ci teniamo un po' ai conti che Lei stesso, signor Presidente, ha fatto l'anno scorso, il rendiconto ci sarebbe dovuto essere presentato nel settembre o al massimo in ottobre 1954. Viceversa è stato presentato con un anno di ritardo. Lei capisce il valore che possono avere dei dati forniti con un ritardo di questa entità rispetto al preventivo! Si rende pertanto necessario che la Giunta cerchi di mantenerci entro questi termini e penso che anche la Corte dei Conti possa essere sollecitata ad effettuare la parificazione in termini più ristretti e più modesti in modo da consentire a tutti i Consiglieri di farsi un giudizio più aderente a quelli che sono stati gli atti compiuti nell'esercizio a cui si riferisce quel determinato rendiconto.

Rilevo inoltre, come ha già fatto Paris, la necessità di mettere i Consiglieri, particolarmente quelli delle Commissioni, nella condizione di compiere l'esame sulla scorta di elementi certi. Come avviene l'esame? La Commissione Finanze si riunisce, legge capitolo per capitolo, talvolta chiede dei dati su qualche spesa, e questi dati vengono comunicati con tale fretta, da non lasciare quasi il tempo di prenderne nota. Si erano chiesti dei dati sulla gestione delle foreste demaniali, sulle leggi 20 e 21 ed altre leggi che adesso non ricordo; questi dati non li abbiamo avuti ed oggi siamo qui a dover approvare un rendiconto. Sarà bene d'ora innanzi stabilire un metodo nell'esame del rendiconto; altrimenti è una perdita di tempo inutile. Paris dice: "Non possiamo criticare l'operato di persone che oggi sono assenti...". Io non posso condividere tale affermazione perché l'attività della Giunta non è legata ad una determinata persona che siede sullo scanno della Giunta; è una attività della Giunta. Io, per esempio, ho fatto un piccolo esame per vedere se la Giunta ha realizzato quanto aveva stabilito nel bilancio preventivo e francamente non ho avuto elementi per potermi dare una risposta. Cito qualche caso. Al cap. 53 — "Spese per i contributi agrari,, — non è stato speso niente, malgrado l'impegno preso con quel capitolo; ora, non esistendo una relazione e nessuna argomentazione, come facciamo a conoscere il motivo per cui non si è realizzato quel determinato stanziamento?

"Spese per lo sviluppo della sperimentazione,,: lo stanziamento è stato riportato completamente a residui.

Ci saranno delle buone ragioni, però noi le ignoriamo.

"Spese per i contributi e sussidi per la istituzione di campi dimostrativi,, che risultato hanno dato? Non lo so. Mi pare che la maggior spesa sia stata fatta per il campo sperimentale del Bondone: che risultato abbia dato io personalmente non lo so. Di questo stanziamento di 6 milioni sono stati spesi 3 milioni 670 mila, e 2 milioni portati a residui. Era stato promesso, proprio in quell'esercizio e in discussione del bilancio preventivo 1952, che sarebbe stato fatto il regolamento per le leggi 20 e 21: sappiamo che il regolamento non è stato fatto, ma ne ignoriamo le ragioni. A me non consta, se è stato fatto chiedo scusa della mia ignoranza.

Per quanto riguardava l'Assessorato all'Industria e Commercio ricordo che era stato chiesto all'allora Assessore che dicesse le sue idee sulla impostazione del programma ed egli ebbe a dire: "I criteri sono questi. D'accordo con le associazioni si designa una determinata cifra per l'industria, piccola e media industria, si invitano le associazioni industriali a presentare concreti programmi di attività, la seconda parte viene destinata a promuovere l'incremento dell'esportazione della frutta e vengono anche interrogate le singole categorie e si stabilisce un programma di attività in quella annata. La terza è a favore della propoganda per il collocamento della produzione all'estero,,. Ora, di questi programmi vedo ben poco che si riferisca a quelle determinate spese. Ci possono essere delle ragioni, non discuto, però le spese che sono state fatte non rispecchiano il programma enunciato dall'Assessore all'Industria e Commercio.

Ecco perché dico che il rendiconto ha una importanza maggiore di quella che abbiamo dato fino adesso e che sarebbe opportuno ridare a questo atto, che, per me, ha quasi un valore, vorrei dire, più istruttivo di quello del bilancio preventivo. Noi oggi manchiamo degli elementi necessari per un giudizio. Vorrei pregare il Presidente della Giunta, la Giunta stessa, il Consiglio che vogliamo introdurre nella pratica riferentesi all'esame del rendiconto, un metodo che dia la soddisfazione ai singoli Consiglieri di poter stabilire se le operazioni compiute hanno dato i risultati fissati nel preventivo, per vedere se l'esecutivo ha scrupolosamente, fedelmente rispettato i principi, le volontà, le aspirazioni del Consiglio Regionale. Oggi non lo possiamo dire. Per queste considerazioni io non posso dare il mio voto positivo al Rendiconto.

PRESIDENTE: Altri chiede la parola? L'Assessore Samuelli.

SAMUELLI (Assessore alle Finanze - D.C.): Sono debitore di una risposta anzitutto al collega on. Paris, il quale ha fatto un'osservazione per quanto riguarda i residui passivi segnatamente dell'agricoltura. Vorrei richiamare l'attenzione del collega sul fatto che proprio

per quanto riguarda l'agricoltura e la legge 20 in fine di esercizio e precisamente in settembre, il 19 settembre 1952, sono stati inseriti nella previsione 100 milioni, e quindi, dal momento che la legge è uscita in settembre, non potevano essere perfezionate le pratiche per la liquidazione di questi residui passivi; è qui la ragione.

Per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo spiegato in Commissione che il volume de residui passivi è aumentato ed aumenterà in rapporto al volume delle disponibilità del nostro bilancio, perché dal momento dell'impegno della spesa al giorno in cui la spesa si rende liquidabile, cioè quando è eseguito il lavoro, passa necessariamente del tempo. L'importante è che non vengano interposte remore quando la pratica, dal lato amministrativo, è perfezionata. e qui posso assicurare i signori colleghi che i termini sono stati sempre più accorciati, in quanto la Ragioneria si è data un'attrezzatura adeguata e così pure l'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Il cons. Vinante dice: noi siamo chiamati ad esaminare il rendiconto a distanza di tre anni. La nostra legge sulla contabilità dice che il rendiconto va presentato entro il 31 agosto, e qui ho il piacere di osservare che siamo — almeno adesso, in questi ultimi esercizi — nei termini, anzi quest'anno noi abbiamo presentato il rendiconto della Regione tre mesi prima, appunto perché vogliamo che siano rispettati i termini di legge. D'altra parte né la Giunta né il Consiglio possono porre dei termini all'organo di controllo, il quale tuttavia è stato ugualmente sollecitato a dare la sua approvazione essendo noi preoccupati di utilizzare il più presto possibile l'avanzo di amministrazione. Ed in verità anche qui i termini sono stati abbreviati. Nella mia nota che accompagna il provvedimento di legge, ho richiamato la relazione che la Giunta di allora aveva distribuito, e che riassumeva un po' tutta l'attività svolta dalla Giunta; da quella relazione si potevano trarre anche utili elementi ed indirizzi per l'attività futura.

Si è lamentata poi la mancata consegna di dati, e qui posso dire che i dati richiesti comportano un lavoro non indifferente, specialmente per quanto riguarda gli elenchi dei contributi riguardanti le leggi 20 e 21, che in parte sono già stati approntati; quelli che trattano le attività sociali e turistiche sono già pronti per essere distribuiti ai Consiglieri, mentre i dati richiesti sui capitoli dell'agricoltura l'Assessore mi dice che sono in copiatura; trattasi però di migliaia di nomi che devono essere elencati e forniti ai signori Consiglieri. Ad ogni modo assicuro il Consiglio che per quanto riguarda la attività di ragioneria si vedrà di renderla sempre più sciolta in modo da non deludere le aspettative dei nostri amministrati.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sulla discussione generale? Vinante.

VINANTE (P.S.D.I.): Due parole. L'Assessore ha risposto un po' alle osservazioni che noi abbiamo fatto, però non ha risposto ad una mia particolare richiesta che è quella che veramente mi sta a cuore. Si sente la Giunta, si sente il Consiglio di dare al rendiconto una importanza maggiore di quella che si dà oggi? Su questo l'Assessore non ha risposto. Forse dirà: "Al momento non posso rispondere,..". Egli poi ha detto: "I dati richiesti comportano un lavoro notevole,..", e noi lo riconosciamo. Però quei dati a noi occorreano prima di questa discussione; forniti dopo hanno un certo valore ancora perché è sempre interessante conoscere quello che è stato fatto, però per lo scopo per il quale sono stati chiesti sono inutili. Perché se la discussione in Commissione del rendiconto venisse fatta dalla Commissione in un tempo più lontano dalla discussione in Consiglio, ci sarebbe più tempo per noi per poter esaminare il rendiconto, per l'Assessorato e per la Ragioneria per fornirci gli elementi. Pertanto vorrei insistere — scusate, forse è un pallino il mio... — nel considerare l'atto del rendiconto un atto fondamentale della Regione, e quindi bisogna dare a questo atto un'importanza maggiore di quella che non è stata data fino ad oggi.

L'Assessore ha poi detto: "Badate, noi abbiamo accorciato i termini,..". Io naturalmente ho parlato del rendiconto del 1952, e devo riconoscere che oggi è stato fornito il rendiconto 1954. Questo fatto ci soddisfa pienamente perché si tenta di metterci in una posizione migliore per l'esame.

MENAPACE (Indipendente): Signor Presidente, non avrei preso la parola perché intorno alla durata dello spazio che intercorre fra un nostro preventivo ed il consuntivo, ho già parlato in occasione del consuntivo dell'anno 1951. I termini effettivamente sono stati accorciati, e anche se condivido le osservazioni del collega Vinante, riconosco con lui che si va verso un miglioramento della situazione per quello che riguarda questa importante operazione. Concordo anche con Vinante sull'importanza che il Consiglio dovrebbe dare, e che effettivamente dà, a questo atto del conto consuntivo; ma ho preso la parola per ripetere che le due leggi comunemente e familiarmente chiamate le leggi 20 e 21 (per le migliorie fondiari ed agrarie e l'acquisto di macchine agricole) avrei avuto piacere che fossero ampiamente valutate nei loro risultati. Ritengo che il Consiglio sia informato riguardo a quanto è stato detto per le fatture ritardate, che mettono in difficoltà i contadini che hanno fatto acquisto di macchine agricole; dobbiamo dire, che né la Commissione, né la legge, né la Regione hanno alcuna responsabilità, perché purtroppo, come verrà confermato, vi sono due ordini di fatti che rendono tardivo il provvedimento che potrebbe essere più sollecito. Un ordine di fatti è costituito dalla negligenza degli stessi cittadini che hanno ottenuto il contri-

buto a presentare le fatture richieste, perché possa essere emanato nei loro confronti il decreto che consente di riscuotere il contributo nella percentuale convenuta, dopo l'esame delle pratiche da parte della Commissione. E' evidente che la Commissione non può essere convocata per una o due pratiche; bisogna che la Commissione attenda che le pratiche siano perfezionate in un certo numero perché possa essere convocata per un lavoro di una certa consistenza. A questo fattore della negligenza dei singoli ammessi dopo la prima parte della istruttoria al contributo, ce n'è un'altra, e su questa non mi soffermo; solo voglio accennarvi perché i Consiglieri è bene lo sappiano: è una irregolarità che riguarda le fatture, non per parte dei cittadini, ma evidentemente per parte delle ditte. Qui bisognerà un momento o l'altro mettere il dito sopra una piaga che è piuttosto dolorosa e che mette l'ufficio in grave imbarazzo. Questo secondo motivo ritarda la possibilità da parte del Presidente della Giunta di firmare il decreto, perché il contributo venga versato all'interessato. Se vi sono dei cittadini che si lamentano, tante volte bisogna purtroppo dire che la colpa dipende da loro, o per negligenza che può essere scusabile quando è dovuta a relativa impreparazione nei confronti della pratica o, altre volte, per colpa di terzi che forniscono materiali non regolari o non regolarmente fatturati. Volevo dire anche che le due Commissioni hanno avuto da svolgere un lavoro che nel complesso è stato sempre soddisfacente, sia per il grande numero di concorrenti, che per il numero delle accettazioni. Praticamente queste due leggi hanno avuto modo di accontentare tutti i concorrenti che hanno richiesto regolarmente e che regolarmente hanno documentato la loro richiesta. Si presentano perciò, queste due leggi, in una situazione di favore in confronto a quelle dello Stato che lasciano spesso a bocca asciutta, per mancanza di stanziamenti, numerosi richiedenti che avrebbero pure, come altri, il diritto di attingere ai fondi statali. Questo, per le leggi 20 e 21, non accade perché coloro che sono a posto con le loro pratiche arrivano ad ottenere il contributo: anche perché sono stati integrati gli stanziamenti con somme prese ai residui attivi. Quindi nei confronti di queste due leggi e del funzionamento della loro applicazione nel rapporto sia della Commissione che dei richiedenti non può essere sollevato alcun rimarco e ritengo che questo debba essere detto anche perché il Consiglio o i singoli Consiglieri, a contatto con i cittadini possono, con una forma che diventa anche educativa, stimolare e invitare i singoli richiedenti ad essere essi in regola con il tempo e con la precisione degli atti, e specialmente con esattezza dei termini che si esigono perché possano andare a buon fine le pratiche dell'una e dell'altra legge.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non so se ho inteso bene il pensiero del cons. Menapace, ma mi sembrava che egli

abbia voluto in certo qual modo attribuire delle responsabilità ai cittadini, ai richiedenti, anziché agli organi responsabili della Giunta o, meglio, delle Commissioni stesse che si occupano di questo procedimento; e io non ho materia per contestare le dichiarazioni fatte dal cons. Menapace, ma ho invece materia per dire che la organizzazione dei contributi di queste leggi, particolarmente per quanto concerne la 21, non è di mio gradimento o quanto meno non mi soddisfa completamente. E' una cosa che ho già rilevato in sede di Commissione che vorrei rilevare in questa sede; mi riservavo di farlo sul progetto di legge relativo al parziale impiego dell'avanzo, ma, visto che si apre l'argomento, fallo prima o dopo è la stessa cosa. Ho constatato questo: nel 1953 abbiamo accolto n. X domande — non mi rifaccio a numeri perché per la tesi che io prospetto non hanno nessuna importanza, — riguardanti qualsiasi tipo di macchina perché non si era fatta ancora quella selezione che si è fatta in un secondo tempo. Nel 1954 la legge è rimasta inoperante per mancanza di fondi e per esuberanza di domande. Nel 1955 la Commissione regionale, per una ragione ben convenuta e di carattere squisitamente economico, ha stabilito un determinato numero di macchine da prendersi in considerazione, ad esclusione di molti, molti altri attrezzi e macchine ecc. Ho chiesto in sede di sottocommissione se questa procedura è legittima, e non volevo dare a questo termine un significato giuridico nel vero senso della parola, ma avrei voluto dire piuttosto se era opportuno, se era giustificato, se rappresentava non solo un interesse di ordine economico ma un interesse nei confronti dei singoli richiedenti.

Mi è stato detto che essa è legittima, mi è stato detto che la prassi vuole così. Di fronte alla prassi evidentemente casca il palco, la prassi è questa e se questa è la prassi non c'è niente da fare... Mi è stato ancora detto che lo Stato fa questo nei confronti di certe leggi che hanno scopi, se non identici, quanto meno vicini. Ed allora non pongo la domanda di legittimità intesa nel senso giuridico della parola, ma dico: "è opportuno fare questo? E' giusto fare questo?," Secondo il mio avviso no, perché che cosa avviene in pratica? Una cosa semplicissima, elementare, e l'abbiamo osservata tutti: che un tale, il quale ha fatto domanda nel 1953 di contributo per una macchina che in quel momento aveva carattere preminente ed importante per lui agli effetti personali e della sua azienda ed aveva quindi un significato economico, nel 1955 dopo la stasi del 1954 per mancanza di fondi, si vede automaticamente escluso mentre il richiedente del 1955 — ultimo buon arrivato — ottiene il suo bravo contributo. Ora, penso che sarebbe meglio aprire il termine delle richieste dal giorno "x", al giorno "y", e chiuso il termine, esaminare le domande, costituire una graduatoria vera e propria, ed assegnare i contributi in base alla graduatoria. Mi pare che il trascinare tutti gli anni il problema, crei solo ed esclu-

sivamente del legittimo, dico legittimo, malcontento in chi tendeva giustamente al riconoscimento dei propri diritti e della propria domanda. Pongo il quesito preciso: se non sia il caso di chiudere la partita una buona volta e riaprirla entro il termine legittimo dell'anno economico e finanziario propriamente detto, interrompendo la prassi seguita finora.

FLAIM (P.S.D.I.): Mi sorprende vivamente il fatto denunciato testè dal collega Molignoni e cioè che in provincia di Bolzano sia avvenuta una cosa che a Trento non si è per niente verificata e cioè questa. Mentre nella sottocommissione provinciale per la legge 21 ed anche per la legge 20, della quale fanno parte Menapace e il sottoscritto, con il 1953 si sono definite tutte le questioni e si è data evasione a tutte le domande presentate, in provincia di Bolzano è stata lasciata aperta la partita trascinando nel 1955 domande riferentisi ad altri attrezzi o macchine agricole, quando già erano stati stabiliti determinati tipi di macchine per i quali era stato previsto il contributo.

Veramente non capisco per quale motivo si sia potuta verificare una situazione del genere. Per il resto, per il ritardo che c'è nell'evasione delle domande devo purtroppo associarmi a quanto ha detto Menapace, in quanto questo ritardo porta un vero disguido in quella che può essere l'economia familiare con riferimento alla spesa per l'acquisto di quel determinato attrezzo o macchina per poter avere in tempo il contributo. Forse, per sistemare una volta per sempre la questione delle fatture artefatte...

CONSIGLIERE: Artefatte?!

FLAIM (P.S.D.I.): Sì, questa è la situazione! E' una piaga sulla quale conviene mettere il dito, e risolvere una volta per sempre una situazione che certamente non fa onore, non diciamo ai responsabili, scusatemi in questo caso la modestia, dei rappresentanti e componenti della Commissione, ma certamente è una situazione che va a tutto svantaggio dei richiedenti il contributo previsto dalla legge.

BRUGGER (S.V.P.): Ich hatte es für zweckmäßig, über die Gesetze 20 und 21 eher in einem späteren Zeitpunkt zu sprechen als gerade jetzt. Wir sind jetzt bei der Rechnungslegung des Jahres 1952 und die Argumente, die vorher über die Gesetze 20 und 21 vorgebracht worden sind, dürften vielleicht bei dem Bilanzänderungsgesetz angebracht sein. Jedoch möchte ich auf eine Äußerung von RR. Molignoni zurückkommen, die, scheint es, Herr RR. Flaim mindestens zum Teil mißverstanden hat. Die Ansuchen auf Grund des Gesetzes 21 vom Jahre 1953 sind durch die Unterkommision Bozen schon im vorigen Jahre endgültig erledigt worden und die Ansuchen, die wir jetzt bearbeiten, sind vom Jahre 1955. Es sind nur noch einige Zahlungen

ausständig, nachdem das Geld für das Jahr 1953 nicht gereicht hat und deswegen ein Teil noch aus den Erhausungen beglichen werden muß, die soeben durch das nächstfolgende Bilanzänderungsgesetz verfügbar gemacht werden.

Im übrigen bin ich der Auffassung, daß man der Diskussion über die Rechnungslegung nicht allzugroßen Wert beimessen sollte, und zwar deswegen, weil wohl im Autonomiestatut eine Diskussion über die Rechnungslegung vorgesehen ist, jedoch man damals nicht geglaubt hatte, daß einmal der Rechnungshof unsere Verwaltungsakte auf ihre Gesetzmäßigkeit überprüfen würde. Erst nachträglich durch die Durchführungsbestimmungen wurde die Kontrolle durch den Rechnungshof eingeführt und wenn wir hier somit etwas mehr an Kontrollen haben, als selbst der Staat, dann sollten wir die Diskussion nicht allzu genau nehmen und zuviel Zeit verlieren, denn genau so wie im Parlament die allgemeine Rechnungslegung nicht gefordert wird, weil der Rechnungshof besteht, so sollte auch bei uns die Diskussion über die allgemeine Rechnungslegung nicht zu großen Raum und zuviel Zeit einnehmen.

Deswegen wäre ich der Meinung, daß man bei dieser Diskussion nicht zu stark ins Detail gehen, sondern sich mit einem allgemeinen Gutachten über die Opportunität der Verwaltung zufrieden geben sollte.

PRESIDENTE: Il cons. Brugger ha detto che non gli sembra questo il momento per parlare delle leggi 20 e 21, si poteva parlare in altra occasione durante la discussione di bilancio. Per quanto è stato detto dal cons. Molignoni crede che il cons. Flaim abbia frainteso quanto Molignoni ha detto. Difatti le richieste che sono venute sulla legge 21 per quanto riguarda l'anno 1953 sono state tutte evase dalla sottocommissione competente e c'è solo un lavoro arretrato per quanto riguarda i pagamenti. Attualmente la sottocommissione sta esaminando le richieste del 1955.

(Continua la traduzione il traduttore ufficiale).

Vorrei integrare perchè il traduttore ha sentito solo l'ultima parte dell'intervento. Brugger ha detto che non gli sembra necessaria una lunga discussione sul consuntivo; infatti, sebbene lo Statuto preveda l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del consuntivo è anche vero che in un secondo tempo interviene la Corte dei Conti che fa già un controllo molto rigido di tutti gli atti. Del resto ciò avviene anche per il Parlamento, dove l'approvazione del conto consuntivo non impiega che un minimo di tempo. Del resto ho già detto quello che ha detto prima Brugger ed il resto l'ha tradotto il traduttore.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Finché il cons. Brugger dice che forse non è il caso di entrare a parlare delle leggi 20 e 21 nel dettaglio in questa sede, posso anche essere "in parte,, d'accordo, perché quando si tratta di bi-

lancio, qualsiasi argomento che abbia attinenza con il bilancio, sia consuntivo che preventivo, potrebbe essere materia di discussione in quest'aula; comunque non mi dilungo e non ritorno sull'argomento delle leggi 20 e 21, riservandomi di parlarne in seguito. Il malinteso sorto fra me e l'amico Flaim potremo chiarirlo anche in famiglia essendo dello stesso gruppo. Ma quello che io contesto al collega Brugger è questo, egli dice che il controllo di legittimità lo opera la Corte dei Conti sul conto consuntivo; siamo d'accordo, nulla da obiettare. Ma il controllo di merito chi lo opera? Non so, perché la Commissione— l'ha detto Paris e ripetuto Vinante, — non ha avuto gli elementi necessari per poter operare questo controllo; ha chiesto dei dati che non ha ottenuto. Il controllo della Commissione è stato quanto mai fuggibile, quanto mai superficiale, per cui in sostanza a questo punto, noi, Assessore Brugger che cosa siamo chiamati a fare in questa sede? Un atto di fede? Ebbene, consigliere Brugger, ti dico che gli atti di fede li vado a fare altrove, non qui dentro. Soltanto questo e nient'altro.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. E' posto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: maggioranza favorevole, 1 contrario, 3 astenuti.

Disposizioni speciali

Art. 1

“Sono convalidati gli unici decreti (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5) del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 19-5-1952, n. 25 del 14-7-1952, n. 33 del 30-8-1952, n. 42 del 25-9-1952 e n. 55 del 2-12-1952, con i quali sono stati effettuati prevalentemente per un importo complessivo di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel Cap. 43 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952, e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.,,

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1952

Art. 2

“Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1952, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 4.251.372.509
delle quali furono riscosse	L. 3.007.735.298
e rimasero da riscuotere	L. 1.243.637.211.,,

E' posto ai voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 3

“Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1952, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 4.464.825.910
delle quali furono pagate	L. 1.981.997.692
e rimasero da pagare	L. 2.482.828.218.,,

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 4

“Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1952 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L. 4.251.372.509
Spesa	L. 3.912.825.910
Avanzo effettivo	L. 338.546.599

Entrate e spese per movimento di capitali:

Entrata	L. —
Spesa	L. 552.000.000
Disavanzo per movimento di capitali	L. 552.000.000

Riepilogo generale:

Entrata	L. 4.251.372.509
Spesa	L. 4.464.825.910
Disavanzo finale	L. 213.453.401

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1951 e degli esercizi precedenti

Art. 5

“Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1951 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 1.309.718.643
delle quali fuoro riscosse	L. 983.517.871
e rimasero di riscuotere	L. 326.200.772.,,

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 6

“Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 3.738.984.082
delle quali furono pagate	L. 1.549.842.467
e rimasero da pagare	L. 2.189.141.615.,,

E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

*Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1952*

Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

<i>Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952 (art. 2)</i>	<i>L. 1.243.637.211</i>
<i>Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)</i>	<i>L. 326.200.772</i>
<i>Residui attivi al 31-12-1952</i>	<i>L. 1.569.837.983</i>

ODORIZZI (Presidente Giunta Regionale - D.C.):
Sono spiacente di dover chiedere di poterci assentare, perché abbiamo avuto notizie che sta determinandosi a Zambana un'altra situazione di imminente pericolo e quindi partiamo da qui ed andiamo a vedere perché sarà necessario disporre che buona parte delle famiglie che abitano su quel costone che c'è dalla parte del torrente ven-

gano fatte immediatamente ricoverare. Se sapessi che impiego 5 minuti, va bene, ma siccome non mi piace che poi si debba strozzare tutto questo, chiederei al Presidente di consentire di riprendere domani la lettura e la votazione perché non vorrei dovermi rimproverare una situazione del genere.

PRESIDENTE: Comunque pongo in votazione solo l'articolo preletto: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Se il consiglio è d'accordo di interrompere i lavori e di continuare domani, non ho niente in contrario.

CONSIGLIERI: Sì, d'accordo.

PRESIDENTE: Comunque pongo la proposta in votazione. Chi è d'accordo di sospendere la seduta e di continuare domani? E' approvata (14 favorevoli e 7 contrari).

AMONN (S.V.P.): Andiamo fino alla votazione!

PRESIDENTE: La maggioranza ha deciso di sospendere e di continuare domani mattina alle 9,15.

(ore 17,15).

(A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari)